

N. 32311/2017 RG



## **TRIBUNALE DI MILANO**

**Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione  
internazionale**

**e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea**

..... elettivamente  
domiciliato in Milano, piazza Sant'Agostino 24, presso lo studio dell'avvocato Anna Moretti che  
lo rappresenta e difende come da procura a margine/in calce del ricorso introduttivo

- **ricorrente**-

**CONTRO**

**QUESTURA DI MILANO**

**MINISTERO DELL'INTERNO**

- **parte resistente non costituita** -

**oggetto:** ricorso ex art. 700 c.p.c. contro il diniego della Questura di Milano di  
accettare e registrare la domanda di protezione internazionale da parte del ricorrente

**IL GIUDICE MONOCRATICO, dr.ssa Patrizia Ingrassi,**

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17 luglio 2018,



letti gli atti ed i documenti di causa,

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

Con ricorso ex articolo 700 c.p.c. depositato in data 27/6/2018, il summenzionato ricorrente ha chiesto che fosse ordinato al Ministero dell'Interno - Questura di Milano di accettare e registrare la sua domanda di protezione internazionale.

A tal fine ha dedotto:

- di essere entrato nel territorio nazionale da minorenne nell'aprile 2016;
- di non avere formalizzato, al raggiungimento della maggiore età, la sua permanenza sul territorio italiano in quanto ignorava la normativa sul diritto di asilo;
- che il 30/3/2018 era stato emesso nei suoi confronti dal Prefetto della Provincia di Milano il decreto di espulsione protocollo n. 10875/2018 ai sensi degli articoli 13 e 14 del D.L.vo n. 286/1998;
- che in data 26/4/2018 aveva proposto ricorso ex art. 13 D.L.vo n. 286/1998 e art. 18 D.L.vo n. 150/2011 avverso il suddetto decreto davanti al Giudice di Pace di Milano, chiedendo l'annullamento del provvedimento di espulsione poiché sussistevano quanto meno i presupposti per il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria in quanto rischiava, in caso di rientro nel suo paese, di subire un danno grave alla persona ad opera di alcune bande criminali che imperversano nella città di San Salvador, contro le quali lo Stato non riesce a garantire ai suoi cittadini idonea tutela;
- che in data 27/4/2018 il ricorrente, a mezzo del legale avvocato Anna Moretti, aveva inoltrato alla Questura di Milano istanza per il rilascio di un permesso di soggiorno per i motivi umanitari, riscontrata in data 10/5/2018 dalla Questura di Milano tramite pec con la quale si invitava il ricorrente a presentarsi presso gli uffici della Questura per formalizzare la richiesta di protezione internazionale;



- che successivamente la Questura di Milano aveva rifiutato di ricevere la domanda di protezione internazionale in assenza della dichiarazione di ospitalità;
- che all'udienza del 18/5/2018 il Giudice di Pace aveva rinviato la causa al 12/6/2018 invitando le parti a presentare chiarimenti in merito alla dedotta domanda di protezione internazionale, previa sospensione del provvedimento impugnato;
- che la Questura di Milano, con nota dell'8/6/2018, aveva comunicato al Giudice di Pace che il ricorrente non aveva depositato alcuna istanza di protezione internazionale, ribadendo l'invito allo stesso di presentarsi personalmente presso gli uffici munito della dichiarazione di ospitalità;
- che il ricorrente non dispone di una dichiarazione di ospitalità perché è provvisoriamente ospite di alcuni amici che si alternano nel dargli ospitalità presso le loro abitazioni site nei comuni di Milano, Corsico e Crescenzago;
- che il Giudice di Pace, su istanza di parte ricorrente, ha ulteriormente rinviato la causa all'udienza del 18/7/2018 con invito alla parte ricorrente di documentare l'effettiva presentazione della domanda di protezione internazionale;
- che in data 13/6/2018 il ricorrente si è presentato presso la Questura di Milano con la comunicazione via pec della Questura indirizzata al Giudice di Pace, per formalizzare la richiesta di protezione internazionale, ma ancora una volta è stato respinto perché non in possesso della dichiarazione di ospitalità.

Ciò posto in fatto, il difensore di parte ricorrente ha dedotto, sotto il profilo del *fumus boni iuris*, l'illegittimità della decisione della Questura di Milano di subordinare la formalizzazione della domanda di protezione internazionale da parte del ricorrente alla presentazione di una dichiarazione di ospitalità non richiesta dalla legge, richiamando al riguardo quanto stabilito dall'art. 6 del D.L.vo n.25/2008, ed evidenziando la sussistenza di un diritto soggettivo dello straniero a formalizzare la domanda di protezione internazionale. Quanto al *periculum in mora*, ha dedotto il concreto rischio del suo assistito di vedersi confermato all'udienza del 18/7/2018 il decreto di espulsione impugnato, con la conseguenza di dover fare rientro nel suo paese di origine dove risulta esposto al rischio di un danno grave alla persona ad opera delle bande criminali che imperversano nella città di San Salvador, e di trovarsi nell'impossibilità di accedere alle misure di accoglienza previste per i richiedenti asilo.



Fissata l'udienza, l'Amministrazione statale convenuta non si è costituita nonostante la ritualità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.

Il difensore di parte ricorrente ha chiesto di precisare la domanda nei seguenti termini "ordinare alla Questura di Milano di accettare e registrare la domanda di protezione internazionale del ricorrente sulla base della mera dichiarazione orale della dimora o domicilio, senza dunque una formale dichiarazione di ospitalità". Ha depositato nuova richiesta di patrocinio a spese dello Stato unitamente alla delibera di non ammissione adottata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano nella seduta del 5/7/2018 chiedendo la liquidazione dei compensi secondo parametri vigenti nell'ipotesi di ammissione al beneficio. In esito, il giudice ha riservato la decisione.

Ritiene il Tribunale, sotto il profilo della giurisdizione, di aderire all'orientamento della Corte di Cassazione secondo il quale la situazione giuridica soggettiva dello straniero ha natura di diritto soggettivo, da annoverarsi tra i diritti umani fondamentali garantiti dagli artt. 2 Cost. e 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e, pertanto, non degradabile ad interesse legittimo per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, cui può demandarsi solo l'accertamento dei presupposti di fatto legittimanti la protezione umanitaria, nell'esercizio di una mera discrezionalità tecnica, essendo il bilanciamento degli interessi e delle situazioni costituzionalmente tutelate riservato al legislatore (*Sez. Unite, Ordinanza n. 5059 del 28/02/2017, Rv. 643118 - 01*).

Ne consegue che parte ricorrente ha correttamente adito il giudice ordinario perché fosse dichiarato il proprio diritto a formalizzare la domanda di protezione internazionale nei termini di cui all'articolo 6 del D.L.vo n. 25/2008 presso la Questura di Milano.

Quanto al merito, il citato articolo 6 dispone che *la domanda di protezione internazionale è presentata personalmente dal richiedente presso l'ufficio di polizia di frontiera all'atto dell'ingresso nel territorio nazionale o presso l'ufficio della questura competente in base al luogo di dimora del richiedente.*

Appare dunque evidente, dal tenore letterale della norma, che la dichiarazione di ospitalità, alla cui produzione la Questura di Milano ha subordinato la ricevibilità dell'istanza di protezione da parte del ricorrente, non ha fondamento giuridico. Inoltre, ai fini



dell'individuazione della Questura competente in relazione al luogo di dimora dell'interessato, è evidente che non si può che fare riferimento alla situazione di fatto di trovarsi l'interessato fisicamente in un determinato luogo, non potendosi ragionevolmente esigere da un cittadino straniero, in situazione di irregolarità sul territorio nazionale, la disponibilità di un alloggio adeguato. L'imposizione del requisito della dichiarazione di ospitalità, oltre che illegittimo, finirebbe per rendere impossibile, o eccessivamente oneroso, l'esercizio del diritto di asilo riconosciuto e tutelato nel contesto normativo europeo e a livello costituzionale italiano.

Sussiste il requisito della residualità dello strumento cautelare azionato in quanto nel nostro sistema giuridico la cognizione del giudice ordinario sulla protezione internazionale ex art. 35 D.L.vo n. 25/2008 – che rinvia, a sua volta, al successivo art. 35-*bis* – presuppone un provvedimento di diniego adottato in via amministrativa dalla Commissione territoriale investita dell'istanza ricevuta dalla Questura. In altri termini il diritto alla protezione internazionale, e in via residuale alla protezione umanitaria, non è direttamente azionabile davanti all'autorità giudiziaria, e pertanto una tutela diretta della sua azionabilità può essere riconosciuta attraverso lo strumento cautelare atipico regolato dall'art. 700 c.p.c.

Quanto all'ulteriore requisito della strumentalità rispetto ad un giudizio di merito, è evidente l'interesse concreto ed attuale del ricorrente di vedersi riconoscere il proprio diritto a definire la sua situazione giuridica soggettiva mediante la proposizione della richiesta di protezione internazionale allo Stato italiano, diritto non altrimenti tutelabile se non con l'intervento del giudice mediante la rimozione di una situazione di incertezza sul rapporto giuridico dedotto (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. [16162](#) del 30/07/2015, Rv. 636440 – 01).

Infine il *periculum in mora* si ravvisa nella non emendabilità degli effetti pregiudizievoli conseguenti all'esecuzione del provvedimento di espulsione impugnato davanti al Giudice di Pace.

Alla stregua delle considerazioni che precedono va dunque affermato il diritto di parte ricorrente di presentare presso la Questura di Milano domanda di protezione internazionale pur in assenza della dichiarazione di ospitalità, con conseguente obbligo di parte resistente di ricevere tale istanza trattandosi di attività vincolata secondo quanto disposto dal citato art. 6 del D.L.vo n. 25/2008.



La novità della questione giuridica trattata impone la compensazione delle spese legali tra le parti.

**P. Q. M.**

**Il Giudice,**

**visti gli artt. 669 *sexies* e 700 c.p.c.**

**in accoglimento del ricorso proposto, accerta il diritto di**

**di presentare presso la Questura di Milano domanda di protezione internazionale senza allegare la dichiarazione di ospitalità, con conseguente obbligo della Questura di ricevere la predetta istanza.**

**Spese compensate.**

**Così deciso in Milano il 25 luglio 2018.**

**Il Giudice**

**Dr.ssa Patrizia Ingrasci**

